

- RISPOSTA AI CHIARIMENTI PERVENUTI -

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento delle opere esistenti sullo schema idrico del Frida – CIG B691E638F9

D. Con la presente si chiede cortese chiarimento in merito:

1) ai fini della qualificazione alla gara è necessaria OG4 V oppure OG4 VI al fine di coprire fino all'importo del quinto d'obbligo di 7.737.111,77 oppure si deve coprire l'importo di 6.304.979,49 al netto della progettazione?

2) qualora un'impresa non è in possesso di categoria OG4 è POSSIBILE PARTECIPARE IN AVVALIMENTO?

R. Con riferimento ai quesiti posti nella Vs richiesta di chiarimento, si precisa quanto segue: quesito 1): per la qualificazione SOA necessaria, si deve far riferimento agli importi indicati al prospetto 2 del disciplinare di gara (quindi al netto della progettazione); quesito 2) è possibile partecipare in avvalimento per la categoria prevalente OG4.

D. Al fine di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se per la categoria S.05 si possa utilizzare la categoria S.06.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento, si precisa che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 (La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera), nonché delle indicazioni contenute nel documento di consultazione dell'ANAC relativo al bando tipo n. 2, relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria (ad es. per strutture), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare) ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la categoria S.05 (grado di complessità 1,05) è possibile fare riferimento alla categoria S.06 (grado di complessità 1,15).

D. Nel paragrafo 9.2 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE del Disciplinare di gara si specifica che, ai fini della valutazione dei Requisiti di capacità tecnico e professionale, è valutato l'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori delle categorie e ID indicate in apposita tabella del soprarichiamato Disciplinare. Fermo restando quanto sopra, si chiede se, ai fini della sola valutazione tecnica (capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni relative ai servizi di progettazione.....), e con riferimento ai Sub. Criteri 1.A.1 1.A.2 1.A.3, sono valutabili servizi significativi espletati anche in anni antecedenti a quelli sopra indicati.

R. Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimento, si precisa che il disciplinare di gara non prevede alcuna indicazione di natura temporale in merito ai 3 servizi significativi che i concorrenti intendono illustrare per quanto riguarda i sub-criteri 1.A.1, 1.A.2 e 1.A.3.